



Strasbourg's Case-Law Bulletin

Aggiornamento periodico delle pronunce rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dell'Italia

–Marzo 2026 –

SENTENZE.....	2
DECISIONI DI INAMMISSIBILITÀ	9
DECISIONI DI RADIAZIONE DAL RUOLO.....	11
COMUNICAZIONE RICORSI	13

**SENTENZE**

<u>Edilsud 2014 S.r.l.</u> <u>Semplificata and Ferreri c.</u> <u>Italia</u> Ricorsi nn. 32961/18, 32984/18 05/03/2026 Camera (I Sezione) Art. 8 CEDU	OGGETTO Eccessiva discrezionalità da parte delle forze dell'ordine nell'espletamento di un'ispezione di locali che fungono da sede commerciale e abitazione privata e mancanza di garanzie procedurali.	SEGNALAZIONI -
	DECISIONE Violazione art. 8 CEDU La Corte ha richiamato, ai fini della ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale rilevante, la sentenza resa nel caso <i>Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri c. Italia</i> (nn. 36617/18 e altri 12, §§ 37-67, 6 febbraio 2025). Come già emerso in quella sede, la Corte ha evidenziato come la legge italiana (in particolare, l'art. 52, co. 1, d.P.R. n. 633/1972) attribuisca al Pubblico Ministero il dovere di autorizzare le ispezioni di locali che rivestano la duplice funzione di sede aziendale e residenza privata, ma non prevede che il relativo provvedimento autorizzativo debba essere motivato. Invero, l'obbligo motivazionale è previsto solo quando la misura in questione riguardi le residenze di privati cittadini che non siano, allo stesso tempo, locali commerciali. Pertanto, considerando, da un lato, l'assenza di motivazione e, dall'altro, l'ampia discrezionalità conferita alla Guardia di Finanza al momento delle ispezioni - il cui ambito non era stato in alcun modo perimetrato - la Corte ha concluso che non si potesse ritenere che l'interferenza con la vita privata dei ricorrenti fosse "conforme alla legge" ai sensi dell'art. 8 § 2 CEDU. Alla luce di tali conclusioni, la Corte ha ravvisato una violazione dell'art. 8 CEDU nei confronti di entrambi i ricorrenti.	



	Altre doglianze Art. 13 (esame non necessario)	
	RIPARAZIONE Danno non patrimoniale Ricorso n. 32961/18: € 7.600,00 Ricorso n. 32984/18: € 7.600,00	
<u>Peluso e altri c. Italia</u> Ricorsi nn. 2855/24, 11220/24, 16483/24, 18136/24 12/03/2026 Camera (I Sezione) Art. 6 CEDU Art. 1 P1 CEDU	OGGETTO Mancata e tardiva esecuzione delle decisioni dei tribunali nazionali.	SEGNALAZIONI -
	DECISIONE Violazione art. 6 CEDU La Corte ha riaffermato il principio secondo cui l'esecuzione di una sentenza o di una decisione giudiziaria, emessa da qualsiasi giurisdizione, costituisce parte integrante del "processo" ai sensi dell'art. 6 § 1 CEDU. Alla luce della propria giurisprudenza in materia (cfr. <i>Ventorino c. Italia</i> , n. 357/07, 17 maggio 2011; <i>De Trana c. Italia</i> , n. 64215/01, 16 ottobre 2007; <i>Nicola Silvestri c. Italia</i> , n. 16861/02, 9 giugno 2009), ha ritenuto che le autorità italiane non abbiano adottato tutte le misure necessarie per garantire la piena e tempestiva esecuzione delle decisioni giudiziarie pronunciate a favore dei ricorrenti constatando, pertanto, una violazione dell'art. 6 § 1 CEDU.	
	Violazione art. 1 P1 CEDU La Corte ha ritenuto vi fosse violazione dell'art. 1 P1 CEDU, alla luce delle sue conclusioni nella causa <i>Ventorino c. Italia</i> (n. 357/07, 17 maggio 2011).	
	RIPARAZIONE	



	Danno non patrimoniale Ricorso n. 2855/24: € 4.000,00 Ricorso n. 11220/24: € 2.800,00 Ricorso n. 16483/24: € 4.000,00 Ricorso n. 18136/24: € 5.100,00 Spese legali Ricorso n. 2855/24: € 250,00 Ricorso n. 11220/24: € 250,00 Ricorso n. 16483/24: € 250,00 Ricorso n. 18136/24: € 250,00	
<u>Genovese c. Italia</u> Ricorsi nn. 18681/23, 20491/23 12/03/2026 Camera (I Sezione) Art. 6 § 1 CEDU Art. 1 P1 CEDU	OGGETTO Mancata e tardiva esecuzione delle decisioni dei tribunali nazionali da parte di comuni in dissesto.	SEGNALAZIONI -
	DECISIONE Violazione art. 6 § 1 CEDU La Corte ha riaffermato il principio secondo cui l'esecuzione di una sentenza o di una decisione giudiziaria, emessa da qualsiasi giurisdizione, costituisce parte integrante del "processo" ai sensi dell'art. 6 § 1 CEDU. Alla luce della propria giurisprudenza in materia (cfr. <i>Ventorino c. Italia</i> , n. 357/07, 17 maggio 2011; <i>De Trana c. Italia</i> , n. 64215/01, 16 ottobre 2007; <i>Nicola Silvestri c. Italia</i> , n. 16861/02, 9 giugno 2009; <i>Antonetto c. Italia</i> , n. 15918/89, 20 luglio 2000), ha ritenuto che le autorità italiane non abbiano adottato tutte le misure necessarie per garantire la piena e tempestiva esecuzione delle decisioni giudiziarie pronunciate a favore dei ricorrenti e	



	abbiano limitato in modo sproporzionato il loro diritto di accesso a un tribunale, constatando pertanto una violazione dell'art. 6 § 1 CEDU. Altre doglianze Art. 1 P1 (esame non necessario)	
	RIPARAZIONE Danno non patrimoniale Ricorso n. 18681/23: € 2.800,00 Ricorso n. 20491/23: € 5.900,00 Spese legali Ricorso n. 18681/23: € 250,00 Ricorso n. 20491/23: € 250,00	
<u>Crispo c. Italia</u> Ricorsi nn. 540/25, 1700/25, 2390/25, 2625/25, 2935/25, 3007/25, 3296/25, 3677/25, 4363/25 Camera (I Sezione) Art. 6 § 1 CEDU Art. 1 P1 CEDU	OGGETTO Mancata e tardiva esecuzione delle decisioni dei tribunali nazionali.	SEGNALAZIONI -
	DECISIONE Violazione art. 6 § 1 CEDU La Corte ha riaffermato il principio secondo cui l'esecuzione di una sentenza o di una decisione giudiziaria, emessa da qualsiasi giurisdizione, costituisce parte integrante del "processo" ai sensi dell'art. 6 § 1 CEDU. Alla luce della propria giurisprudenza in materia (cfr. <i>Ventorino c. Italia</i>, n. 357/07, 17 maggio 2011; <i>De Trana c. Italia</i>, n. 64215/01, 16 ottobre 2007; <i>Nicola Silvestri c. Italia</i>, n. 16861/02, 9 giugno 2009), ha ritenuto che le autorità italiane non abbiano adottato tutte le misure necessarie per garantire la piena	



	e tempestiva esecuzione delle decisioni giudiziarie pronunciate a favore dei ricorrenti constatando, pertanto, una violazione dell'art. 6 § 1 CEDU. Violazione art. 1 P1 CEDU La Corte ha ritenuto vi fosse violazione dell'art. 1 P1 CEDU, alla luce delle sue conclusioni nella causa <i>Ventorino c. Italia</i> (n. 357/07, 17 maggio 2011). RIPARAZIONE Danno non patrimoniale Ricorso n. 540/25: € 1.500,00 Ricorso n. 1700/25: € 1.500,00 Ricorso n. 2390/25: € 1.500,00 Ricorso n. 2625/25: € 1.800,00 Ricorso n. 2935/25: € 1.500,00 Ricorso n. 3007/25: € 1.500,00 Ricorso n. 3296/25: € 1.750,00 Ricorso n. 3677/25: € 1.565,00 Ricorso n. 4363/25: € 1.820,00 Spese legali Ricorso n. 540/25: € 250,00 Ricorso n. 1700/25: € 250,00 Ricorso n. 2390/25: € 250,00 Ricorso n. 2625/25: € 250,00 Ricorso n. 2935/25: € 250,00 Ricorso n. 3007/25: € 250,00 Ricorso n. 3296/25: € 250,00	
--	---	--



	Ricorso n. 3677/25: € 250,00 Ricorso n. 4363/25: € 250,00	
<u>Ciccone c. Italia</u> Ricorsi nn. 34051/24, 34876/24, 36304/24, 37039/24, 206/25, 1311/25, 2396/25, 3012/25, 3338/25, 3455/25, 3563/25, 4400/25, 4298/25 12/03/2026 Camera (I Sezione) Art. 6 § 1 CEDU Art. 1 P1 CEDU	OGGETTO Mancata e tardiva esecuzione delle decisioni dei tribunali nazionali.	SEGNALAZIONI -
	DECISIONE Violazione art. 6 § 1 CEDU La Corte ha riaffermato il principio secondo cui l'esecuzione di una sentenza o di una decisione giudiziaria, emessa da qualsiasi giurisdizione, costituisce parte integrante del "processo" ai sensi dell'art. 6 § 1 CEDU. Alla luce della propria giurisprudenza in materia (cfr. <i>Ventorino c. Italia</i> , n. 357/07, 17 maggio 2011; <i>De Trana c. Italia</i> , n. 64215/01, 16 ottobre 2007; <i>Nicola Silvestri c. Italia</i> , n. 16861/02, 9 giugno 2009), ha ritenuto che le autorità italiane non abbiano adottato tutte le misure necessarie per garantire la piena e tempestiva esecuzione delle decisioni giudiziarie pronunciate a favore dei ricorrenti constatando, pertanto, una violazione dell'art. 6 § 1 CEDU. Violazione art. 1 P1 CEDU La Corte ha ritenuto vi fosse violazione dell'art. 1 P1 CEDU, alla luce delle sue conclusioni nella causa <i>Ventorino c. Italia</i> (n. 357/07, 17 maggio 2011).	
	RIPARAZIONE Danno non patrimoniale Ricorso n. 34051/24: € 1.170,00 Ricorso n. 34876/24: € 1.200,00 Ricorso n. 36304/24: € 1.285,00 Ricorso n. 37039/24/25: € 2.560	



	Ricorso n. 206/25: € 1.300,00 Ricorso n. 1311/25: € 1.250,00 Ricorso n. 3012/25: € 1.550,00 Ricorso n. 3338/25: € 1.430,00 Ricorso n. 3455/25: € 1.550,00 Ricorso n. 3563/25: € 1.620,00 Ricorso n. 4400/25: € 1.165,00 Ricorso n. 4298/25: € 1.640,00 Spese legali Ricorso n. 34051/24: € 250,00 Ricorso n. 34876/24: € 250,00 Ricorso n. 36304/24: € 250,00 Ricorso n. 37039/24: € 250,00 Ricorso n. 206/25: € 250,00 Ricorso n. 1311/25: € 250,00 Ricorso n. 2396/25: € 250,00 Ricorso n. 3012/25: € 250,00 Ricorso n. 3455/25: € 250,00 Ricorso n. 3563/25: € 250,00 Ricorso n. 4400/25: € 250,00 Ricorso n. 4298/25: € 250,00	
--	--	--

**DECISIONI DI INAMMISSIBILITÀ**

<u>Vendrame e altri c. Italia</u> Ricorso n. 47565/22 17/03/2026 Comitato Art. 1 P1 CEDU	OGGETTO Imposizione di vincoli ambientali su terreni agricoli, ritenuta dai ricorrenti un'espropriazione di fatto non indennizzata. DECISIONE Art. 35 §§ 3 e 4 CEDU (manifesta infondatezza) La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, ritenendo che l'ingerenza nel diritto al pacifico godimento dei beni dei ricorrenti, consistente nell'imposizione di vincoli ambientali e nel divieto di reimpianto dei pioppeti, configurasse una misura compatibile con l'art. 1 del Protocollo n. 1, in quanto prevista dalla legge, diretta al perseguimento di un legittimo scopo di interesse generale – segnatamente la tutela dell'ambiente – e proporzionata. In particolare, la Corte ha rilevato che i ricorrenti non sono stati privati del loro bene, conservandone la proprietà e la possibilità di utilizzarlo in modo compatibile con il regime di protezione, che erano o avrebbero dovuto essere consapevoli della possibile evoluzione dei vincoli, infine, che hanno avuto accesso sia a rimedi giurisdizionali sia a misure di sostegno economico. Alla luce dell'ampio margine di apprezzamento riconosciuto allo Stato in materia ambientale, la Corte ha concluso che è stato mantenuto un giusto equilibrio tra le esigenze dell'interesse generale e la salvaguardia dei diritti fondamentali dei ricorrenti.	SEGNALAZIONI -
<u>Dimo e altri c. Italia</u>	OGGETTO Mancato adeguamento all'inflazione dell'indennizzo per espropriazione o cessione volontaria a favore di enti locali.	SEGNALAZIONI -



Ricorsi nn. 62222/14, 7719/15, 47693/18, 37680/19, 29620/20 26/03/2026 Comitato Art. 1 P1 CEDU	DECISIONE Art. 35 §§ 1 e 4 CEDU (mancato esaurimento rimedi interni) La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per mancato esaurimento dei rimedi interni, rilevando che i ricorrenti non hanno presentato una domanda specifica ai sensi dell'art. 1224 c.c. al fine di ottenere il risarcimento del maggior danno.	
---	--	--

**DECISIONI DI RADIAZIONE DAL RUOLO**

<u>Exstro S.r.l. c. Italia</u> Ricorso n. 56139/19 12/03/2026 Comitato Art. 7 CEDU Art. 13 CEDU Art. 1 P1 CEDU	OGGETTO Confisca di valore nei confronti di un soggetto terzo estraneo al procedimento.	SEGNALAZIONI -
	DECISIONE Art. 37 § 1 (a) CEDU (rinuncia al ricorso) La società ricorrente ha presentato istanza di rinuncia, in quanto la confisca dei beni è stata revocata e sono state restituite le somme. La Corte, non ravvisando circostanze particolari relative al rispetto dei diritti umani, ha provveduto a cancellare il ricorso da ruolo.	
<u>I.E. c. Italia</u> Ricorso n. 23622/24 26/03/2026 Comitato Art. 3 CEDU Art. 5 CEDU Art. 6 CEDU Art. 13 CEDU	OGGETTO Detenzione incompatibile con le condizioni di salute mentale e mancato trasferimento presso una REMS.	SEGNALAZIONI -
	DECISIONE Art. 39 CEDU (composizione amichevole) La Corte, prendendo atto dell'accordo amichevole raggiunto tra le parti e, in assenza di particolari circostanze concernenti il rispetto dei diritti garantiti dalla Convenzione e dai relativi Protocolli, ha deciso di non proseguire l'esame del ricorso e di radiare la causa dal ruolo. Il Governo si è impegnato a corrispondere al ricorrente la somma di € 26.000,00 a titolo di danni morali nonché € 3.000,00 a titolo di spese legali.	



<u>Ardi e Casa di Cura GE.P.O.S. S.r. c. Italia</u> Ricorsi nn. 2663/17 2281/25 26/03/2026 Comitato Art. 6 CEDU Art. 1 P 1 CEDU	OGGETTO Mancata e tardiva esecuzione delle decisioni dei tribunali nazionali.	SEGNALAZIONI -
	DECISIONE Art. 37 § 1 (c) CEDU (dichiarazione unilaterale) Il Governo ha riconosciuto la mancata esecuzione o l'esecuzione tardiva delle decisioni interne "Pinto". Prendendo atto delle ammissioni contenute nelle dichiarazioni del Governo, nonché dell'importo del risarcimento proposto – coerente con gli importi concessi in casi analoghi – la Corte ha ritenuto non più giustificato l'esame dei ricorsi.	
<u>Cuoco e Sauro c. Italia</u> Ricorso n. 32020/25 26/03/2026 Comitato Art. 6 CEDU Art. 1 P 1 CEDU	OGGETTO Mancata e tardiva esecuzione delle decisioni dei tribunali nazionali.	SEGNALAZIONI -
	DECISIONE Art. 37 § 1 (a) CEDU (rinuncia al ricorso) Il ricorrente ha manifestato la volontà di ritirare il ricorso. La Corte ha ritenuto che non sussistano circostanze particolari, riguardanti il rispetto dei diritti umani, che rendano necessaria la prosecuzione dell'esame del ricorso.	

**COMUNICAZIONE RICORSI**

<u>Mastrantuono c. Italia</u> Ricorsi nn. 16327/22 e 16988/22 19/03/2026 Art. 6 CEDU Art. 1 P1 CEDU	OGGETTO Cessazione dei diritti pensionistici di ex membri della Camera dei deputati.	SEGNALAZIONI -
	DOMANDE ALLE PARTI 1. Il tribunale che ha esaminato il caso dei ricorrenti era indipendente e imparziale, come previsto dall'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione (cfr. <i>Savino e altri c. Italia</i>, nn. 17214/05 e altri 2, 28 aprile 2009)? 2. L'ingerenza nel pacifico godimento dei beni dei ricorrenti era conforme ai requisiti dell'art. 1 P1 della Convenzione? In particolare, l'ingerenza era necessaria e proporzionata agli obiettivi perseguiti ai fini dell'art. 1 P1 (cfr. <i>Stefanetti e altri c. Italia</i>, nn. 21838/10 e 7 altri, 15 aprile 2014; <i>Maggio e altri c. Italia</i>, nn. 46286/09 e 4 altri, 31 maggio 2011)?	
<u>Tersigni e altri c. Italia</u> Ricorso n. 6361/22 16/03/2026 Art. 1 P1 CEDU	OGGETTO Espropriazione del terreno del ricorrente, ritardo nel pagamento dell'indennizzo ed erroneo calcolo nella quantificazione dello stesso e del risarcimento del danno.	SEGNALAZIONI -
	DOMANDE ALLE PARTI 1. I ricorrenti sono stati privati della loro proprietà in conformità con i requisiti dell'art. 1 P1 alla Convenzione? In caso di risposta affermativa: a. la privazione della proprietà ha comportato un onere individuale eccessivo per i ricorrenti a causa dell'importo loro riconosciuto a titolo di indennizzo per espropriazione (cfr. <i>Scordino c. Italia (n. 1)</i> [GC], n. 36813/97, 29 marzo 2006) e del ritardo nel pagamento	



	dell'indennizzo, avvenuto 45 anni dopo l'espropriazione (cfr. <i>Kirilova e altri c. Bulgaria</i>, nn. 42908/98 e altri 3, § 117, 9 giugno 2005)? b. è stato imposto ai ricorrenti un onere sproporzionato ed eccessivo a causa della mancata adeguazione all'inflazione del risarcimento loro riconosciuto ai sensi dell'art. 1224, co. 2, del Codice civile? Nel rispondere alle domande che precedono, le parti sono invitate a specificare: a. il valore di mercato del terreno, come stabilito dalla sentenza definitiva nazionale; b. se il valore attribuito al terreno al momento della vendita a un investitore privato sia stato preso in considerazione nel determinare l'importo del risarcimento; c. il tasso di inflazione registrato per ciascun anno intercorso tra il trasferimento della proprietà e la sentenza interna definitiva che ha stabilito l'importo del risarcimento (cfr. <i>Chinnici c. Italia (n. 2)</i>, n. 22432/03, § 45, 14 aprile 2015), nonché il tasso di interesse legale in vigore per ciascun anno successivo; d. le somme ottenute dai ricorrenti a titolo di interessi legali per lo stesso periodo; e. le somme corrispondenti all'adeguamento all'inflazione per lo stesso periodo; f. se i ricorrenti abbiano ricevuto altre somme, anche in forma diversa dagli interessi legali e/o dall'adeguamento all'inflazione, a titolo di risarcimento per il decorso del tempo.	
<u>Giacobbe c. Italia</u> Ricorso n. 25290/25 25/03/2026 Art. 3 CEDU	OGGETTO Condizioni di detenzione incompatibili con lo stato di salute del ricorrente.	SEGNALAZIONI -
	DOMANDE ALLE PARTI	



	1. Vi è stata una violazione dei diritti del ricorrente ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione? In particolare, il ricorrente ha ricevuto cure mediche adeguate durante la detenzione, con specifico riferimento alla fisioterapia (cfr. i principi enunciati dalla Corte in <i>Blokhin c. Russia</i> [GC], n. 47152/06, §§ 136-137, 23 marzo 2016; <i>Rooman c. Belgio</i> [GC], n. 18052/11, §§ 145-148, 31 gennaio 2019; e, <i>mutatis mutandis</i>, <i>Helhal c. Francia</i>, n. 10401/12, § 57, 19 febbraio 2015)?	
<u>Panzeri c. Italia</u> Ricorso n. 58553/19 26/03/2026 Art. 6 CEDU Art. 7 CEDU Art. 1 P1 CEDU	OGGETTO Confisca di beni utilizzati per la commissione del reato nonostante l'estinzione del procedimento penale per esito positivo della messa alla prova.	SEGNALAZIONI -
	DOMANDE ALLE PARTI 1. La confisca dei beni che sono stati utilizzati o destinati a essere utilizzati per la commissione del reato, come previsto dall'articolo 474-<i>bis</i> del Codice penale, può essere considerata una "pena" ai sensi dell'articolo 7 § 1 della Convenzione (si vedano, per i principi generali, <i>G.I.E.M. S.R.L. e altri c. Italia</i> [GC], nn. 1828/06 e altri 2, § 211 ss., 28 giugno 2018, ed <i>Episcopo e Bassani c. Italia</i>, nn. 47284/16 e 84604/17, § 68, 19 dicembre 2024, e <i>Garofalo e altri c. Italia</i> (dec.), nn. 47269/18 e altri 3, §§ 94-98, 21 gennaio 2025)? 2. In caso affermativo, la ricorrente è stata soggetta a una pena in assenza di un previo accertamento di responsabilità, in violazione dell'articolo 7 della Convenzione (si vedano <i>G.I.E.M. S.r.l. e altri c. Italia</i> [GC], nn. 1828/06 e altri 2, §§ 241-261, 28 giugno 2018, e <i>Petruzzo e altri c. Italia</i>, nn. 1986/09 e 67556/13, § 136, 9 ottobre 2025)? 3. Tenuto conto che il procedimento era stato archiviato a seguito dell'esito positivo della messa alla prova, la confisca dei beni della ricorrente era necessaria e proporzionata rispetto all'interesse pubblico perseguito, come richiesto dall'articolo 1 del Protocollo n. 1?	